





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Iffficia IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo "M. MASTROIANNI"

☐ .rmic825008@istruzione.it - rmic825008@pec.istruzione.it www.icmmastroianni.gov.it

## DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

## CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE PREPOSTO ALLA VIGILANZA E ALL'OSSERVANZA DEL DIVIETO DI FUMO

- **VISTI** Art. 32 della Costituzione (*Tutela della salute*);
  - Legge 11 novembre 1975, n. 584;
  - C.M. 05.10.1976, n. 69;
  - Legge 689/1981;
  - D.P.C.M. 14/12/1995;
  - D. L.vo 30.12.1999, N. 507;
  - Legge 28/12/2001, n. 448;
  - Legge 16.11.2003, n. 3;
  - Legge 31.10.2003, n. 306;
  - Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
  - Legge 30.12.2004, n. 311;
  - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
  - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
  - Legge Finanziaria 2005;
  - D. L.vo 09.04.2008, n. 81;
  - D.I. del 01.02 2001, n. 44;
  - D.L.vo 30.03.2001, 165;
  - C.C.N.L. del 29.11.2007 Comparto Scuola;
  - l'O.M. del Ministero della Salute del 28 settembre 2012;
  - l'O.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2013;
  - D.L. 12/09/2013, n. 104.

#### PREMESSO CHE

il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica;

che in base a valori e principi condivisi si intendono perseguire le seguenti finalità:

- a) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n.584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- c) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro; d) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- e) prevenire forme di dipendenza patologica e promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di Educazione alla salute progettate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- f) dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del PTOF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

#### SI TRASMETTONO LE DISPOSIZIONI INTERNE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMO

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese a garantire l'osservanza del divieto normativo e il perseguimento delle finalità di cui in premessa.

#### 1. DESTINATARI

Il presente Regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, docenti, ATA, educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni, allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. È altresì esteso ai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e ai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'Istituzione scolastica.

#### 2. OGGETTO DEL DIVIETO

- 1. E' stabilito il divieto di fumo <u>in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto (es.</u> nelle aule, negli atri e nei corridoi, nei bagni, nei laboratori, nella palestra, nella biblioteca, in cortile, in giardino...).
- 2. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

#### 3. INFORMAZIONE E CARTELLONISTICA

- 1. La divulgazione dell'informazione inerente il divieto di fumo è affidata:
  - a) all'emanazione di circolari informative dirette a tutto il personale scolastico e agli alunni (inoltrate in formato cartaceo, via mail al personale scolastico e pubblicate nel sito web)
  - b) alla pubblicazione del Regolamento nel sito web scolastico;
  - c) alla affissione, in posizione facilmente individuabile, di idonea cartellonistica.
- 2. La cartellonistica dovrà recare le seguenti informazioni:
  - a) intestazione dell'Istituto;
  - b) pittogramma;
  - c) la dicitura "VIETATO FUMARE"
  - d) la normativa di riferimento;
  - e) indicazione della sanzione applicabile ai trasgressori;
  - f) nominativo del personale Responsabile preposto della vigilanza sull'osservanza del divieto, all'accertamento e alla contestazione delle eventuali infrazioni al divieto.
- 3. In tutti i plessi e negli uffici di Segreteria sono apposti cartelli di divieto di fumo:
  - a) almeno un cartello per ciascun piano di cui si compone l'edificio scolastico;
  - b) in prossimità di ingressi interni ed esterni;
  - c) in prossimità di scale interne.

d) i cartelli dovranno essere ben visibili e in numero sufficiente a garantire un'adeguata informazione anche a visitatori occasionali.

#### 4. SOGGETTI PREPOSTI ALL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

- 1. I responsabili preposti alla vigilanza del rispetto del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, sono individuati, con determinazione del Dirigente Scolastico e restano in carica per l'intero anno scolastico.
- 2. In caso di ritardo ovvero di impossibilità nella nomina restano in carica i Responsabili nominati nell'anno precedente fino a nomina dei nuovi soggetti preposti.
- 3. I nominativi dei Responsabili vanno indicati negli appositi cartelli.
- 4. In caso di assenza dei Responsabili, la vigilanza è demandata a tutto il personale scolastico (docente e ATA), la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono affidate ai Responsabili di plesso, ai collaboratori del Dirigente ovvero al Dirigente Scolastico.
- 5. E' compito dei responsabili preposti:

Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto.

Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.

Notificare direttamente o per tramite del Dirigente scolastico la violazione del divieto all'adulto trasgressore ovvero alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.

- 6. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non *per giustificato motivo*, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
- 7. Il personale incaricato di funzione di agente accertatore per il divieto di fumo deve essere munito di apposita nomina. Tale disposizione assume anche valore di "lettera di accreditamento" e deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.
- 8. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazione Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
- 9. <u>In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al Dirigente scolastico.</u>

#### 5. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

- 1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata compilando, in triplice copia, il verbale di cui all'allegato A e consegnandone una copia al trasgressore se maggiorenne, la seconda copia deve essere conservata nell'apposito Registro dei Verbali.
- 2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.
- 3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

#### 6. SANZIONI

- Così come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art.10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D.Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a € 275,00.
- 2. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di

una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

- 3. In applicazione di ciò, la violazione del divieto di fumo presso questa Istituzione scolastica comporta il pagamento della somma che va da un minimo di € 27,50 ad un max di € 275,00 e che va da un minimo di € 55,00 ad un massimo di € 550,00 (per le violazioni commesse in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza ovvero in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni), oltre alle spese di notificazione (qualora il verbale sia spedito a mezzo raccomandata).
- 4. I soggetti Responsabili preposti al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente Regolamento sono ammessi a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
- 5. Gli studenti e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì a procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di Istituto e dalle norme in materia di cui al T.U.297/94 e al D.Lgs. 150/2009.

#### 7. MODALITÀ DI PAGAMENTO SANZIONE

- Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione, al pagamento del minimo della sanzione e cioè:
  - 27,50 euro per la violazione semplice;
  - 55,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
- 2. Se il trasgressore non ottempera il pagamento entro il termine di 15 giorni, è ammesso all'oblazione (art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689), se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; nel versamento devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:
  - 55,00 euro nel caso di violazione semplice;
  - 110,00 euro nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.
- 3. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento) con causale del versamento "infrazione al divieto di fumo"

all'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Roma, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo –IC Mastroianni - verbale n.\_\_\_del \_\_\_\_ direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: Infrazione divieto di fumo IC Mastroianni - verbale n. \_\_\_\_ del

4. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento presso la Segreteria della Scuola (Via Orvieto 45, 00182 Roma), onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

#### 8. AUTORITÀ COMPETENTE E DIRITTO DI DIFESA

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 L.689/81, qualora non sia stato fatto il

- pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.
- 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documenti, e/o possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

#### 9. NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

#### 10. ALLEGATI

I seguenti allegati fanno parte integrante del presente regolamento:

- a) Allegato A: verbale di contestazione per la violazione della normativa sul divieto di fumo e relata di notifica
- c) Allegato B: rapporto al Prefetto

Adottato dal Consiglio di istituto con delibera n.39 del 28 ottobre 2019

## **ALLEGATO A:**

# VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO E RELATA DI NOTIFICA

Verbale n		<del>_</del>					
L'anno Nei locali interni /r Comune di	nelle aree	e di pertinenza					
il sottoscritto					, in qualit	à di Fu	nzionario
Incaricato all'acc	ertament	o e contestazio	ne delle vi	olazioni del di	vieto di fumo	di cui a	ılla Legge
11.11.1975, n. 584							
legge 9 settembre	2013, n.	104, accerta ch	e:				
l'alunno/a / ovve	ero il/la	a sig./ra					
	a						
riconoscimento							
		disposizioni					
□ (barrare in caso d	(i) è inco	orso nell'aggrav	ante di cui	all'art. 7, comm	na 1 della Leg	ge 11.11	. 1975, n.
584 (presenza di	minore o	di anni 12 o di	i donna in	evidente stato	di gravidanza)	) in qua	nto erano
presenti:							
commina allo/a st	ess	un'ammenda pa	ari a €				
Il trasgressore ha	chiesto c	he sia inserita n	el processo	verbale la segi	uente dichiaraz	ione:	
Il trasgress	sore				Il verbali	zzante	
			_				

#### **RELATA di NOTIFICA**

#### (Allegato al verbale di accertamento di illecito amministrativo)

Il/La sottoscritto/a				dà atto di aver notificato il present		
vei	bale di accertam	ento di illecito amministra	ıtivo a			
in	data	alle ore	presso			
me	diante:					
	Consegna dirett		i ovvero nelle mani	del soggetto trasgressore; mento ai genitori dell'allievo ovvero del		
Ro	ma, lì		Il verbali	zzante		
Il s	ig./sig.ra					
II (	Genitore (solo in	caso di consegna diretta) _				

#### \*\*\*

#### NOTE PER IL TRASGRESSORE

#### Modalità di pagamento - Ricorsi

Per la violazione accertata è prevista una sanzione da 27,5 € a 275€. Tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o di notificazione il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione e cioè:

- 27,50 € nel caso di violazione semplice;
- 55 € nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole, in esso versamento incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto, per la violazione accertata potrà versare la somma di:

- 55€ nel caso di violazione semplice;
- 110 € nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il pagamento deve essere effettuato presso:

- a. sportello bancario, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art.1, c.189, L. 311/2004, codice tributo 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento) causale del versamento " infrazione al divieto di fumo"
- b. ufficio postale, tramite bollettino postale intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Roma (causale del versamento: Infrazione divieto di fumo – IC Mastroianni - verbale n. \_\_\_\_ del ):
- c. direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, (causale del versamento: Infrazione divieto di fumo IC Mastroianni verbale n. del .

## A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO IL TRASGRESSORE DOVRA' FAR PERVENIRE O CONSEGNARE COPIA DELLA RICEVUTA PRESSO la Segreteria alunni della Scuola.

Decorso infruttuosamente il perentorio termine per il pagamento in misura del minimo (quindici giorni) o in misura ridotta (sessanta giorni) la documentazione, contenente copia del verbale, prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, sarà inoltrata al Prefetto di Forlì per le successive incombenze di legge.

Si fa presente che entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, il trasgressore può far pervenire scritti difensivi e ricorsi al Prefetto o in alternativa adire l'autorità giudiziaria territorialmente competente.

Per le violazioni commesse entro gli spazi esterni in cui vige il divieto di fumo gli eventuali scritti difensivi dovranno essere prodotti sulla base della procedura disciplinare prevista dal Regolamento Scolastico.

Prot. N/	Roma, lì//
	Ill.mo PREFETTO di Roma
	ossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)
Ai sensi della Legge 689/1981 e segu	nenti,
	COMUNICO
accertata violazione delle vigenti no	o regolarmente notificato il verbale n del di orme sul divieto di fumo, con invito al medesimo di definire la e modalità specificate nel predetto verbale.
	asgressore non ha prodotto l'attestazione di pagamento della camenti espletati presso i competenti uffici, non risulta essere
	asmettere alla S.V. copia del verbale di accertamento completo one o notificazione per i successivi conseguenti adempimenti.
Si prega di voler dare comunicazione	e alla sottoscritta dell'esito della procedura avviata.
Con ossequi.	

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof.ssa Angela MAGLIO